

L.R. n. 9 del 2.05.2016 “Luoghi sensibili alla ludopatia”.

Con riferimento alla normativa in oggetto “Norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” all’art.5, comma 1, è previsto:

“Per tutelare determinate categoria di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, **non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti** e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, da:

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) Centri di formazione per giovani ed adulti;
- c) Luoghi di culto;
- d) Impianti sportivi,
- e) Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario;
- f) Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) Istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) Movicentro e stazioni ferroviarie.”

Il Comune di Capriata d’Orba , in merito a quanto disposto dal comma 2 della legge sopra citata, non ha individuato altri luoghi sensibili oltre a quelli indicati nel comma 1 sopra esplicitato.

Pertanto non essendo pervenuta finora da parte della Regione Piemonte alcuna comunicazione di proroga, si ritiene applicabile a partire dal 20.11.2017 quanto dettato dall’art.13, comma 1, della L.R. n.9 del 2.05.2016 che dispone:

“Gli **esercenti** che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931, collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, **si adeguano** a quanto previsto dall’art.5 entro i diciotto mesi successivi a tale data”.

La normativa in argomento non pone a carico dei Comuni né un’attività di mappatura del territorio con l’ubicazione dei luoghi sensibili, né tantomeno l’onere di comunicare ai singoli esercenti se il proprio esercizio rispetta o meno le distanze previste da tali luoghi.

Un’attenta lettura del comma 1 dell’art. 13, sopra riportato, pone l’onere dell’adeguamento e della conseguente verifica delle distanze a carico degli esercenti. Quindi ricade sull’operatore l’onere del rispetto delle indicazioni contenute nell’art.5, comma 1, e l’adeguamento al disposto normativo previsto dalla Legge Regionale.

In caso di inadempienza a quanto previsto all’art. 5 sopra riportato la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’art.110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo.